

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Gli aggiornamenti normativi

DPCM 17 maggio 2020

La regolamentazione della ripresa delle attività economiche ancora sospese

Con il DPCM del 17 maggio si chiude il cerchio delle norme che regolamentano il riavvio di molte attività economiche ancora sospese per l'emergenza COVID: esso riprende i principi che erano già stati fissati con il DL 16 maggio (qui sotto commentato) per quanto riguarda i rapporti tra le competenze dello Stato e delle Regioni. Spetta allo Stato monitorare il quadro generale dell'Emergenza, ma la competenza a definire specifici protocolli per alcune attività economiche passa alla regioni: per quanto riguarda Ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche è stata pubblicata una linea guida firmata presso la Conferenza delle Regioni (ed attualmente non siglata dalla Regione Campania).

La linea guida inserisce per la prima volta un passaggio normativo vincolante sulla gestione degli impianti di condizionamento, per i quali non deve essere utilizzata la funzione del ricircolo dell'aria.

Per alcune aziende resta come punto di riferimento normativo generale il Protocollo per la sicurezza firmato da Governo e Parti sociali del 24 aprile 2020, che è di nuovo inserito nel DPCM all'allegato 12.

La norma è in vigore dal 18 maggio fino al 14 giugno.

Decreto Legge 16 maggio 2020, n°33

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge di cui al [Link](#) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

SPOSTAMENTI NELLA STESSA REGIONE - A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI DIVERSE - Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO - Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

DIVIETO DI MOBILITA' PER CHI È IN QUARANTENA - È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n.19 del 2020.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI - Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE E SOCIALI - A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Decreto Rilancio: DL n. 34 del 19 maggio 2020

In data 20.05.20 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto, composto da 266 articoli, abbraccia vari ambiti, che spaziano dalla salute e sicurezza al sostegno alle imprese e all'economia ed include le misure applicabili da vari settori al fine di supportare le strategie di prevenzione, di gestione e contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2.

Relativamente al contesto Salute e Sicurezza, citiamo i punti di maggior rilievo:

1. Sorveglianza Sanitaria (Art. 83)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, **i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 81/2008, **non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria** nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, **la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.**

L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

2. Lavoro Agile (Art. 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali**, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l'intero periodo, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, **all'Art. 72** – Specifiche in materia di congedi per i dipendenti – vi è un innalzamento a trenta giorni dei **congedi** di cui possono fruire i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sul **fronte fiscale**, si prevede:

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell'60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;

Il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per approfondire, riportiamo alcuni articoli e il loro contenuto:

- **Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (Art. 95)**

Esse sono rivolte a tutte le imprese, anche individuali che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a) **apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;**
- b) **dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;**
- c) **apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;**
- d) **dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;**
- e) **dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.**

- **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120)**

Il beneficio riguarda le spese in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, tra i quali:

- a) **quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,**
- b) **per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,**
- c) **per l'acquisto di arredi di sicurezza,**

- d) nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti

- **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)**

Il beneficio riguarda le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro:

- a) per la riapertura in sicurezza delle attività;
- b) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- c) per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) per l'acquisto di dispositivi di sicurezza tra i quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Enti e istituzioni

Regione Lombardia: Sorveglianza da parte dei medici competenti Comunicazione da parte di ATS Milano Città Metropolitana

Attraverso una **comunicazione rivolta ai Medici Competenti**, la Regione Lombardia prevede che i **datori di lavoro si avvalgano della figura del MC per le attività di SORVEGLIANZA COVID-19** che, in questa "Fase 2", riveste un ruolo centrale nella intercettazione e segnalazione di casi sospetti e/o contatti.

Questa comunicazione detta **indicazioni sulle attività da svolgere e sulla modalità di effettuazione delle segnalazioni dei casi sospetti in ambito lavorativo.**

È opportuno che le aziende verifichino che i loro medici competenti abbiano ricevuto tale comunicazione e, nel caso in cui non fosse arrivata, ATS suggerisce agli stessi medici competenti di segnalarlo all'indirizzo mail specifico di seguito indicati psal19@ats.milano.it.

I medici competenti devono, quindi, segnalare tutti i casi, anche solo sospetti, attraverso uno specifico portale di ATS Milano Città Metropolitana; il portale serve anche per segnalare all'ATS i casi di lavoratori con sintomi, anche alla luce dell'Ordinanza n. 547/2020.

ATS completerà l'inchiesta epidemiologica, identificando tutti i contatti e le collettività coinvolte, confermando l'isolamento già effettuato e attivandone di nuovi ove necessario e applicabile; successivamente, ATS segnalerà/confermerà al Medico Competente la presenza di un caso, per le azioni di isolamento necessarie e per gli approfondimenti dell'inchiesta epidemiologica ("contact tracing" in ambito lavorativo).

Non è previsto alcun tampone per i lavoratori in relazione alla ripresa dell'attività lavorativa di un'azienda sottoposta a fermo per disposizione nazionale/regionale, fatti salvi i soggetti sottoposti a quarantena per i quali il periodo di isolamento non è stato ancora concluso.

L'ATS ha anche realizzato una **Piccola Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie di cui al [Link](#)**. Il documento contiene alcune indicazioni utili per impostare/aggiornare il protocollo aziendale (all. 12 DPCM 17 maggio 2020), in particolare per quanto riguarda:

- informazione generale
- modalità ingresso in azienda

- accesso in azienda fornitori esterni
- pulizia /sanificazione ambienti di lavoro
- precauzioni di igiene personale
- dispositivi di protezione individuali
- gestione spazi comuni
- sorveglianza sanitaria e medico competente
- effettuazione tamponi n/f e test sierologici

Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive

È stato pubblicato il 12 maggio, sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un documento avente come oggetto “*Emergenza coronavirus: Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*”, di cui al link [Linee Guida Fase 2](#) frutto della riflessione e del lavoro proposto dalle Regioni e dalle Province autonome, redatto al fine di descrivere alcuni passaggi fondamentali per gestire la riapertura in sicurezza di tutte le attività economiche e produttive fino ad ora sospese.

Il documento è strutturato in varie sezioni che dettano alcune regole specifiche e giuste indicazioni circa le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del **contagio, e norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.**

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori della ristorazione

È stato pubblicato in data 12 maggio, sul sito dell’INAIL, un documento tecnico approvato dal Comitato tecnico scientifico, di cui al [link](#) che prende in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro nel settore della ristorazione, nonché le particolari criticità di gestione del rischio.

Il documento è strutturato in due parti: una prima parte generale relativa all’analisi di contesto del settore ristorazione, mentre la seconda focalizzata sulle ipotesi di misure di carattere generale, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché su semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori della balneazione

Con la graduale ripresa delle attività, e in vista della stagione estiva, l’Inail e l’ISS hanno redatto un documento tecnico, di cui al [link](#) approvato dal Comitato tecnico scientifico, relativo al settore della balneazione.

Il documento è strutturato in due parti: una prima parte generale relativa all’analisi del settore della balneazione, con particolare riferimento alle concessioni marittime per Regione e ai comuni costieri con maggiore occupazione di spiagge in concessione; una seconda parte evidenzia le ipotesi di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per il contenimento della diffusione del contagio nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Documento INAIL per la gestione della fase 2 nei settori dell’estetica

Il documento tecnico, di cui al [Link](#), approvato nella seduta dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19, contiene l’analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona e fornisce indicazioni sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.

Covid-19, Iss: rapporto su sanificazione di superfici, ambienti e abbigliamento

Il Rapporto “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”, pubblicato il 15 maggio dall’Istituto superiore di sanità (ISS) sul suo sito istituzionale, di cui al [link](#), fornisce indicazioni, basate sulle evidenze a oggi disponibili, in tema di trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, di **sopravvivenza del virus su diverse superfici e**

di **efficacia dei prodotti** utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni contenute nel documento considerano anche l'impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. Il Rapporto include anche indicazioni sul **trattamento del tessile** da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc) e precisa i termini usati nell'ambito della disinfezione chiarendo la **differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per l'ambiente e detergente**.

Riguardo la stabilità nel tempo del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici il rapporto fornisce una tabella di immediata fruizione dalla quale si evidenzia che sulla **carta da stampa e velina** le particelle virali infettanti sono state rilevate fino a 30 minuti dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state rilevate. Sul **tessuto**, invece la presenza di tali particelle è risultata più duratura nel tempo: sono state rilevate fino a 1 giorno dalla contaminazione e non più rilevate dopo 2 giorni. Su **banconote e vetro** la presenza delle particelle virali infettanti è stata rilevata fino a 2 giorni dopo la contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni. Più lungo l'intervallo di tempo su **acciaio inox e plastica**: le particelle virali infettanti sono state rilevate, infatti, fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni. Testata anche la presenza delle particelle virali infettanti sulle **mascherine chirurgiche**: nello strato interno le particelle sono state rilevate fino a 4 giorni dalla contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più rilevate; nello strato esterno invece le particelle virali sono risultate presenti fino a 7 giorni dalla contaminazione.

Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020

In data odierna è stata pubblicata sul sito dell'Inail è stata pubblicata una [Circolare](#) che fornisce **chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro**.

La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, integra e precisa alcuni passaggi della [Circolare n.13 del 3 aprile 2020](#), e ribadisce che **l'Inail, ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.**

L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì **chiarite le condizioni per l'eventuale l'avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.**

Nella circolare, infine, viene chiarito che **il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33.**

Di seguito la tabella con le ordinanze e il link diretto al sito istituzionale per prenderne visione.

<u>Regione-Ordinanza</u>
Lombardia – DGR 3131 12052020, Ordinanza n. 546 del 13 05 2020 OBBLIGO MISURAZIONE TEMPERATURA, Ordinanza Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020
Piemonte – Ordinanza n. 58 del 18 maggio
Valle d’Aosta – Ordinanze
Liguria – Ordinanza n. 30 del 18 maggio 2020, Ordinanza n.32 del 20 maggio 2020
Veneto – Ordinanza n. 48 2020 allegato 1, Ordinanza n. 48 2020 allegato 2
Friuli Venezia Giulia – Ordinanza n.14 del 17 maggio, Ordinanza n.15 del 17 maggio
Provincia di Trento – Aggiornamenti e comunicazioni – Protocolli specifici per le attività Produttive
Provincia di Bolzano – Ordinanza n. 26 del 19 maggio 2020
Emilia Romagna – Decreto n. 82 del 17 maggio 2020
Umbria – Ordinanze e documenti
Abruzzo – Ordinanza n. 59 del 14 maggio 2020, Ordinanza n. 62 del 20 maggio, Protocolli di sicurezza
Marche – Ordinanze e disposizioni maggio , Riapertura Palestre e Piscine del 20 maggio 2020
Molise – Ordinanza n. 31 del 17 maggio
Lazio – Ordinanza n. 64 del 16 maggio Z00041 – Ordinanza n. 65 del 19 maggio Z00042
Toscana – Ordinanze varie
Puglia – Ordinanza n. 237 del 17 maggio con allegati
Basilicata – Ordinanza n. 22 del 17 maggio
Calabria – Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020.pdf
Campania – Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 - Allegati 1-2-3-4, Ordinanza n. 49 del 20 maggio e Protocollo mercati e fiere
Sicilia – Ordinanza n. 21 del 17 maggio
Sardegna – Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020

Il Nuovo Modulo di Autocertificazione: [Modello autodichiarazione editabile maggio 2020](#)

Riportiamo di seguito le principali novità apportate da alcune Regioni.

Regione	Provvedimento
Lombardia	<p>L'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 prevede ulteriori specifiche indicazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riapertura di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali; • la ripresa delle funzioni religiose; • la ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all'esercizio dell'attività; • l'apertura allo svolgimento delle attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili; • consentito lo svolgimento dei censimenti e dei piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993. <p>Dal 18 maggio è possibile spostarsi all'interno del territorio regionale e non è più necessaria l'autocertificazione. Sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.</p> <p>Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un'autocertificazione.</p> <p>L'ordinanza regionale conferma l'obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all'aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.</p> <p>Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.</p> <p>Non sono invece consentite le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre.</p> <p>Validità: 18-31 maggio</p> <p>L'Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l'app "AllertaLom" compilando il questionario "CercaCovid".</p> <p>La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.</p>
Piemonte	<p>La nuova ordinanza emanata valida dal 18 al 24 maggio 2020, dispone: la riapertura di negozi al dettaglio, parrucchieri, centri estetici, studi di tatuaggio e piercing. servizi per gli animali, musei, archivi e biblioteche, altre strutture ricettive ancora chiuse; dal 20 maggio il ritorno nei mercati dei banchi extralimentari; dal 23 maggio la riapertura di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e le altre attività di somministrazione alimenti. Dal 18 sono anche consentiti gli sport all'aria aperta in forma individuale e l'uso dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, le lezioni con l'istruttore, l'attivazione di nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi, oltre alla riattivazione dei tirocini extra-curricolari in presenza, purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevedendo lo smart working dove non possibile garantire il distanziamento.</p>

Veneto	<p>Al primo punto dell'ordinanza della regione Veneto ci sono i dispositivi di protezione individuale che rimangono obbligatori e inoltre l'ordinanza regionale ha degli allegati con le linee guida per le varie attività.</p>
Friuli Venezia Giulia	<p>Ordinanze contingibili e urgenti a firma del Presidente della Regione con validità da lunedì 18 maggio: Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC valevole fino al 3 giugno 2020. Ordinanza contingibile e urgente n. 15/PC (Trasporto Pubblico Locale) Per la riapertura delle attività economiche e produttive sono state predisposte Linee Guida: Linee guida FVG per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.</p>
Liguria	<p>L'ordinanza prevede la riapertura di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, musei, biblioteche e chiese dal 18 maggio. Ma c'è anche qualche piccola differenza, con delle riaperture anticipate e un rinvio per l'obbligo di ripresa degli stabilimenti: viene rinviato l'obbligo di apertura: non più dal primo, ma dal 15 giugno. A riaprire sono anche i parchi e le aree gioco attrezzate, ma soprattutto – già dal 18 e non dal 25 come nel resto d'Italia – palestre e piscine. Dal 20 maggio, poi, riaprono le scuole guida.</p>
Emilia Romagna	<p>L'Ordinanza, nello specifico, raccomanda l'applicazione dei principi contenuti nella guida regionale per la sicurezza delle riaperture, già condivise con le parti sociali, relative ai lavoratori, e dispone, nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali, le riaperture di: commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante, attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla persona, ad eccezione delle attività di centri di benessere fisico, stabilimenti termali, pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione; agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse; autoscuole, stabilendo inoltre che a decorrere dal 20 maggio 2020 potranno essere realizzati corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: lo svolgimento di attività sportive individuali all'aperto, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione comunque denominati; l'attività nautica di diporto; il pilotaggio di aerei ultraleggeri; l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali); l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; l'equitazione. Tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nella ordinanza saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica.</p>
Marche	<p>Con il decreto n. 152 del 15 maggio 2020 la Regione ha ufficializzato la riapertura delle attività produttive per lunedì 18 maggio. Riaprono dunque nelle Marche le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (come ad esempio pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio); • Commercio su aree Pubbliche (mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante); • Commercio al dettaglio in sede fissa (negozi) • Acconciatore, estetista, centro benessere;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tatuatore e piercing; • Sgombero cantine e solai
Abruzzo	<p>O.P.G.R. n. 61 del 15.05.2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto.</p> <p>O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.</p> <p>Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020.</p> <p>Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.</p>
Toscana	<p>Dal 18 maggio riaperti i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei; ci si potrà muovere liberamente all'interno della propria regione e si potranno incontrare anche gli amici;</p> <p>Dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi;</p> <p>Dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini.</p> <p>Fino al 24 maggio è consentito lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, compresi il tennis e il golf, anche in impianti pubblici o privati e all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolte in spazi all'aperto, che consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa fino al 24 maggio, ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture, compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione.</p>
Lazio	<p>Rimangono al momento ancora chiuse le spiagge (si potrà solo passeggiare e fare attività sportiva individuale ma niente bagni, nè si potrà prendere il sole), i luoghi di aggregazione come cinema e teatri, e nei fatti anche palestre e piscine visto che almeno fino al 25 maggio anche nei centri sportivi si potranno fare solo attività individuali.</p> <p>Le nuove regole, soprattutto per ristoranti e locali, per rispettare il distanziamento sociale ed evitare il contagio anche per centri estetici, barbieri, centri commerciali, negozi di abbigliamento sono state inserite nell'ordinanza.</p>
Campania	<p>L'ordinanza n. 48 disciplina le riaperture previste dalla giornata di lunedì 18 maggio. L'ordinanza prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le attività commerciali, riaprono i "servizi alla persona" (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo. • Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura. • Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale. • Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive. • Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio. • Nell'ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire. • Si conferma l'obbligo della mascherina all'aperto.

Puglia	<p>Con le linee guida regionali, da lunedì 18 maggio hanno riaperto negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all'aria aperta, zoo e campeggi.</p> <p>Da lunedì 25 maggio potranno riaprire: stabilimenti balneari e spiagge libere, palestre, piscine, centri sportivi, musei, biblioteche, archivi.</p> <p>Resta in vigore sino al 2 giugno 2020 l'obbligo di quarantena di 14 giorni per tutte le persone che rientrano in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, e l'obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all'operatore di sanità pubblica.</p> <p>Dal 18 al 25 maggio 2020 sono prorogati gli effetti dell'art. 3 dell'ordinanza 221 del 6 maggio 2020 (attività sportiva all'aria aperta).</p>
Sicilia	<p>Nell'Isola ci saranno alcune restrizioni ulteriori: ad esempio tutti, eccetto i minori sotto i sei anni, dovranno indossare le mascherine sia all'aperto sia nei luoghi pubblici al chiuso e rimane l'obbligo di quarantena e di registrazione per chi arriva da fuori regione.</p> <p>Dal 25 maggio potranno riaprire musei e parchi archeologici, palestre e piscine. Non è stata invece ancora fissata la data di riapertura di lidi e stabilimenti balneari che intanto potranno però prepararsi.</p> <p>Le attività di catering sono autorizzate a partire dall'8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida.</p>

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie **e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12

- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d’Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**
 - **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- **Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.**
- **A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero 3791833096. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.**
- **È attivo il numero verde 800 942 425 per i pazienti affetti da diabete che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. "I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo".**

Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi: **telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49** (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche **la Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>**.
- Dal 27 aprile è operativo il **numero verde 800.833.833 per dare supporto psicologico su varie tematiche quali Il timore del contagio, le misure di isolamento, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti.**
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 Maggio, ore 8.25)

Globale

- 4.864.881 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 321.818 morti

Cina

- 84.507 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.645 morti

Europa

Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 20 Maggio, ore 10.00)

- **1.931.263 casi confermati**
- **169.083 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Russia 308.705 casi (2.972 morti)
- Regno Unito 248.318 (35.341 morti)
- Spagna 232.037 casi (27.778 morti)
- Italia 227.364 casi (32.330 morti)
- Germania 176.007 casi (8.090 morti)
- Francia 143.427 casi (28.022 morti)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 Maggio, ore 8.25)

- Stati Uniti 1.501.876 casi, 90.203 morti
- Brasile 271.628 casi, 17.971 morti
- Canada 79.502 casi, 5.955 morti
- Messico 54.346 casi, 5.666 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 21 maggio

Regione	AGGIORNAMENTO 21/05/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	4.119	226	22.370	26.715	43.649	15.727	86.091	+ 316	622.565	368.046
Piemonte	1.479	83	7.148	8.710	17.538	3.742	29.990	+ 105	271.286	179.877
Emilia Romagna	592	92	4.242	4.926	18.466	4.025	27.417	+ 53	278.917	174.485
Veneto	237	15	3.034	3.286	13.911	1.841	19.038	+ 8	548.573	290.682
Toscana	169	41	1.667	1.877	7.119	1.004	10.000	+ 18	218.615	157.388
Liguria	283	22	1.770	2.075	5.872	1.397	9.344	+ 55	87.011	50.812
Lazio	1.110	68	2.459	3.637	3.259	662	7.558	+ 25	222.071	177.749
Marche	111	16	1.705	1.832	3.867	990	6.689	+ 12	91.885	58.667
Campania	312	9	1.052	1.373	2.947	403	4.723	+ 9	155.842	73.912
Puglia	236	20	1.583	1.839	2.096	478	4.413	+ 6	97.589	67.562
Trento	40	6	20	66	3.857	455	4.378	+ 10	73.849	42.954
Sicilia	107	11	1.404	1.522	1.627	268	3.417	+ 6	127.348	112.329
Friuli V.G.	72	2	504	578	2.314	323	3.215	+ 6	111.541	68.882
Abruzzo	175	5	1.092	1.272	1.549	391	3.212	+ 7	62.161	42.768
Bolzano	50	5	195	250	2.046	291	2.587	0	57.104	25.999
Umbria	17	2	42	61	1.294	74	1.429	+ 2	60.471	42.720
Sardegna	64	12	242	318	911	127	1.356	+ 1	46.795	40.461
Valle d'Aosta	26	1	16	43	990	143	1.176	+ 1	13.261	10.380
Calabria	47	1	278	326	734	96	1.156	0	59.724	57.465
Molise	8	2	184	194	207	22	423	+ 1	12.253	11.819
Basilicata	15	1	44	60	307	27	394	+ 1	24.537	23.903
TOTALE	9.269	640	51.051	60.960	134.560	32.486	228.006	+ 642	3.243.398	2.078.860

ATTUALMENTE POSITIVI	60.960
TOTALE GUARITI	134.560
TOTALE DECEDUTI	32.486
CASI TOTALI	228.006

Ogg, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 228.006, con un **incremento rispetto a ieri di 642 nuovi casi**. Il **numero totale di attualmente positivi** è di 60.960, **con una decrescita** di 1.792 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 640 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 36 pazienti rispetto a ieri.

9.269 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 355 pazienti rispetto a ieri.
 51.051 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.
 Rispetto a ieri i deceduti sono 156 e portano il totale a 32.486. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 134.560, con un incremento di 2.278 persone rispetto a ieri.

- **In Europa**

È possibile consultare al seguente link (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>) la situazione Internazionale.

Si riporta, nella tabella seguente, la situazione degli Stati Europei e Regno Unito per la giornata del 21 maggio.

EU/EEA and the UK	Casi	Morti
Regno Unito	248293	35704
Spagna	232555	27888
Italia	227364	32330
Germania	176.752	8147
Francia	143845	28132
Belgio	55983	9150
Olanda	44447	5748
Svezia	31523	3831
Portogallo	29660	1263
Irlanda	24315	1571
Polonia	19739	962
Romania	17387	1141
Austria	16275	633
Danimarca	11117	554
Repubblica Ceca	8721	304
Norvegia	8268	234
Finlandia	6443	304
Lussemburgo	3971	109
Ungheria	3641	473
Grecia	2850	166
Bulgaria	2331	120
Croazia	2234	96
Islanda	1803	10
Estonia	1794	64
Lituania	1577	60
Slovacchia	1496	28
Slovenia	1468	105
Lettonia	1016	21
Cipro	922	17
Malta	584	6
Liechtenstein	83	1
Totale	1328457	159172

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.inail.it/cs/internet/home.html>
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.